



Comune di Bonate Sotto
Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 135 DEL 09-12-2025

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE "MERCATI" APPROVAZIONE TARIFFE - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2026.

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di dicembre alle ore 14:30, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Previtali Carlo	SINDACO	P
Semperboni Elisa	VICE SINDACO	P
Lego Mattia	ASSESSORE	A
Arsuffi Giuseppe	ASSESSORE	P
Sangalli Stefano Antonio	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 3 e assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Dott. Di Piazza Annalisa
Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Previtali Carlo in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'area II resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Proponente/Relatore: Sindaco rag. Carlo Previtali

IL RELATORE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ed in particolare:

- il comma 816 a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone », è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti », e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ...";
- il comma 817 a mente del quale "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";
- il comma 819 a mente del quale il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- il comma 831 a mente del quale "... Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

- Comuni fino a 20.000 abitanti € 1,50
- Comuni oltre 20.000 abitanti € 1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le

occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (...) ...”;

- il comma 831 bis a mente del quale “... gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ...”;

- il comma 837 a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;

- il comma 838 a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...”;

Considerati, inoltre i coordinati disposti di cui,

- al comma 826 ed al comma 827 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore

all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- al comma 841 ed al comma 842 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837 (canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati realizzati anche in strutture organizzate), rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 06.04.2021 con la quale è stato istituito e approvato il “ REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 14.12.2023 con la quale sono state approvate le tariffe relative al Canone Unico Patrimoniale attualmente in vigore;

Richiamati

- l'art. 48, comma 2 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti

concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Dato atto che, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche l'impianto tariffario relativo al nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE ALLA GIUNTA

- 1) di approvare per l'anno 2026 le tariffe di cui all'allegato, quale parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA

PRESO ATTO dei pareri così come in premessa richiamati;

VISTA la proposta di deliberazione così come illustrata dal relatore;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 49 del 20.12.2024, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2025-2027;
- la deliberazione n. 50 del 20.12.2024, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- la deliberazione n. 126 del 20.12.2024, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la deliberazione n. 34 del 24/07/2025, esecutiva con la quale il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO della coerenza del presente provvedimento con i suddetti atti di programmazione strategica ed operativa;

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare sulla materia in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

RICHIAMATI:

- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta deliberativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, della legge 267/2000, al fine di consentire la nuova applicazione delle tariffe.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE

Previtali Carlo

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Di Piazza Annalisa

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate*



COMUNE DI BONATE SOTTO

Diffusione Messaggi Pubblicitari	
Tariffa Standard Annuale	€ 30,00
Tariffa Standard Giornaliera	€ 0,60

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Fattispecie Diffusione Messaggi Pubblicitari]*

Fattispecie Esposizioni	Coefficiente	Tariffa
fino a 1 mq -Cat. Norm -Opaca	0,38	€ 11,40
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Opaco	0,57	€ 17,10
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Opaca	0,86	€ 25,80
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Opaca	1,14	€ 34,20
fino a 1 mq -Cat. Norm. - Luminosa	0,76	€ 22,80
da 1,5 mq fino a 5,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,14	€ 34,20
da 5,5 mq a 8,5 mq -Cat. Norm. - Luminosa	1,43	€ 42,90
sup. a 8,5 mq - Cat. Norm - Luminosa	1,71	€ 51,30
Automezzo Portata Utile Inferiore 30 qt	2,48	€ 74,37
Automezzo Portata Utile Superiore 30 qt	3,72	€ 111,56

Formula determinazione Tariffa applicata:

[Tariffa Standard][Coefficiente Pubbliche Affissioni]*

Coefficiente Pubbliche Affissioni per i primi 10 giorni	Coefficiente	Tariffa
Affissioni Manifesto fno a 1 mq.	1,72	€ 1,03
Affissioni Manifesti oltre 1 mq.	2,58	€ 1,55

TARIFFE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO			
TARIFFA STANDARD ANNUALE FASCIA A (AL MQ)	28,30 €		
TARIFFA STANDARD ANNUALE FASCIA B (AL MQ)	22,88 €		
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA FASCIA A (AL MQ)	2,51 €		
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA FASCIA B (AL MQ)	1,96 €		
TARIFFA STANDARD GIORNALIERA CENTRO STORICO (AL MQ)	0,25 €		
OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA FASCIA A	TARIFFA APPLICATA FASCIA B
OCCUPAZIONE SUOLO DI QUALSASI NAUTRA	1,00	28,30 €	22,88 €
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO/SOPRASUOLO STRADALE DI QUALSiasi NATURA	0,81	22,92 €	18,53 €
OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO/SOPRASUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI		€ 1,50 PER OGNI UTENZA CON UN MIN. DI € 800,00 (art. 1, comma 848, della Legge 30.12.2020 n. 178)	
OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE TRASPORTO PUBBLICO	1,00	28,30 €	22,88 €
OCCUPAZIONE SUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI TABACCHI	1,00	22,88 €	2,51 €
OCCUPAZIONE SUOLO CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	2,00	56,60 €	45,76 €
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO POSTEGGIO ISOLATO C/O CIMITERO			2.722,40 €
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO POSTEGGIO MERCATO SETTIMANALE	0,58	16,41 €	
OCCUPAZIONI TEMPORANEE	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA FASCIA A	TARIFFA APPLICATA FASCIA B
PER FIERE E FESTEGGIAMENTI	1,00	2,51 €	1,96 €
QUALSiasi NATURA SOPRASTANTI O SOTTOSTANTI IL SUOLO	0,80	2,01 €	1,57 €
VENDITORI AMBULANTI SALTUARI OVVERO NON TITOLARI DI POSTEGGIO FISSO	0,20	0,50 €	0,39 €
INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI GIOCHI E DIVERTIMENTO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	0,20	0,50 €	0,39 €
ATTIVITA' EDILIZIA E SIMILI (escluso Cetro Storico)	0,50	1,26 €	0,98 €
ATTIVITA' EDILIZIA E SIMILI (solo Cetro Storico)	1,00	0,25 €	
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI LOCALI PER MANIFESTAZIONI E/O ATTIVITA' A CARATTERE ASSISTENZIALE, PREVIDENZIALE, EDUCATIVO, CULTURALE, SPORTIVO, RICREATIVO, POLITICO	0,00	0,00 €	0,00 €